

**Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06/03/2020) 06-05-2020, n. 13741**

**STRANIERI**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -  
Dott. DI GIURO Gaetano - rel. Consigliere -  
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -  
Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -  
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
T.O., nato in (OMISSIS);  
avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE ASSISE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DI GIURO;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.  
Udito il difensore l'avvocato ALONZI FABIO, sostituto processuale in difesa di T.O., si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

## Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27/10/2017 la Corte di assise di Reggio Calabria affermava la penale responsabilità di T.O. in ordine al delitto sub A), ritenuta, in luogo della fattispecie contestata di cui all'art. 416 c.p., commi 1 e 6, l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., commi 2 e 6; inoltre in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a), b), c) e d), commi 3 bis e 3 ter, sub B); alla fattispecie di cui all'art. 61 c.p., n. 3, art. 113 c.p. e art. 449 in relazione all'art. 428 c.p., sub C); e, infine, al reato di cui agli artt. 110 e 586 c.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11 quinquies, sub D); e lo condannava, ritenuti la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) e il concorso formale tra i reati di cui ai capi B) e D), alla pena di anni venticinque di reclusione ed Euro 7.500.000,00 di multa.

Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della summenzionata pronuncia, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A), B) e C), ha determinato la pena complessiva in anni ventitrè di reclusione ed Euro 7.500.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

1.1. Il procedimento ha ad oggetto un episodio avvenuto il (OMISSIS), relativo al naufragio di un barcone sovraccarico di centinaia di migranti, del cui equipaggio si riteneva che avesse fatto parte in posizione di spicco l'imputato, con conseguente recupero in mare di quarantacinque salme mentre decine erano i dispersi di cui non si avevano più notizie. Da qui la ritenuta responsabilità penale di T. per favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte di quarantacinque persone quale conseguenza non voluta dei delitti dolosi di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La Corte territoriale accoglie l'appello con esclusivo riferimento alla richiesta del riconoscimento dell'istituto della continuazione anche con riguardo al reato contestato al capo C) della rubrica, ritenendo infondati tutti gli altri rilievi difensivi (il difetto della giurisdizione italiana, la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai migranti e, infine, le varie questioni di merito).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, T.O..

2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati violazione dell'art. 6 c.p., art. 7 c.p., n. 5 e art. 10 c.p. e art. 15 Convenzione Onu sulla criminalità organizzata transnazionale e il difetto assoluto di giurisdizione.

Rileva il difensore che: - il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, anche nella forma aggravata di cui al comma 3, si perfeziona con la semplice realizzazione delle condotte tipiche ivi descritte, senza la necessità di alcun evento in senso naturalistico trattandosi di un reato di pericolo a consumazione anticipata; - pertanto, nel caso in esame il reato risulta essersi realizzato in acque extraterritoriali; - innestandosi l'intervento dei soccorritori, consistito nel trasporto dei migranti verso il territorio nazionale, in fase successiva a detto perfezionamento, non sono pertinenti né la teoria del c.d. autore mediato né il richiamo alla scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., avendo i soccorritori posto in essere una condotta non conforme al "tipo" descritto dalla norma incriminatrice; - l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'applicazione di tale teoria, frutto di una scelta "emergenziale", costituisce una forzatura delle regole che disciplinano la giurisdizione dello Stato italiano.

Lamenta il difensore che anche il richiamo all'art. 15 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale è del tutto errato. Osserva che detto articolo, al comma 2, prevede in capo agli Stati aderenti una mera facoltà di determinare la propria giurisdizione in relazione ai reati commessi al di

fuori del territorio dello Stato parte in vista di commettere un grave reato sul suo territorio, nella cui tipologia rientrerebbero in astratto anche le ipotesi contestate ai capi A) e B) della sentenza; facoltà, che, però, con la legge di ratifica n. 146 del 2006, il legislatore italiano non ha inteso esercitare. Rileva il difensore che non si comprende, poi, attraverso quale percorso normativo si sia potuta affermare la giurisdizione italiana in relazione ai delitti colposi contestati ai capi C) e D) rispetto ai quali tanto la condotta, quanto l'evento, risultano essersi indubbiamente esauriti in acque libiche e in ogni caso al di fuori del territorio italiano e prima dell'arrivo dei soccorsi. Si sarebbe, secondo la difesa, al di fuori della teoria dell'autore mediato e dell'applicazione dell'art. 15, comma 2, della Convenzione ONU, stante la natura colposa dei delitti in oggetto. Osserva il difensore, al riguardo, che: - è errato il richiamo alla connessione col delitto di favoreggiamento, in quanto la connessione tra reati rileva ai fini della competenza, ma nessun effetto produce sulla giurisdizione, i cui canoni rimangono ancorati al principio della tendenziale territorialità, con alcune deroghe (art. 15 Convenzione ONU, 7, 9, 10 c.p., o ancora art. 22 Trattato con la Santa Sede); - nel caso in esame si tratta di delitti comuni colposi consumati interamente in territorio estero e commessi da stranieri ai danni di altri stranieri; - pertanto, opererebbe il disposto dell'art. 10 cpv. c.p., per il quale l'autore di tali reati può essere perseguito e punito dalla legge italiana solo a richiesta del Ministro della Giustizia; - incorrono in un errore di diritto sia la sentenza di appello che quella di legittimità da essa richiamata (n. 3345 del 2015) laddove affermano che la giurisdizione italiana è determinata dalla stretta connessione esistente tra i reati contestati; - la pronuncia di legittimità appena menzionata opera, altresì, un travisamento del contenuto della sentenza n. 325 del 2001, dep. nel 2002, ric. Duka, che prevedeva la giurisdizione italiana sulla scorta non di una qualsivoglia "stretta connessione", ma in applicazione dell'art. 6 c.p., nonché dell'art. 23 della Convenzione sull'alto mare e segnatamente del c.d. "diritto di inseguimento", e quindi per un caso (ipotesi in cui degli scafisti albanesi durante un tentativo di fuga iniziato nelle acque territoriali, avevano provocato un abbordo con conseguente naufragio e decesso di alcuni passeggeri) diverso da quello in oggetto, in cui il naufragio e il decesso risultano avvenuti fuori delle acque territoriali, in assenza di qualsivoglia attività di controllo o di inseguimento da parte di unità navali italiane. La difesa insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione.

2.2 Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 197 bis c.p.p., commi 2 e 6, art. 512 c.p.p. e art. 513 c.p.p., n. 2 (capi A, B, C e D).

Il difensore rileva che: - i testi escussi in sede di incidente probatorio, al momento della loro assunzione a sommarie informazioni, risultavano, come da relativi verbali, indagati in un procedimento probatoriamente collegato, tanto da essere stati sentiti ai sensi dell'art. 350 c.p.p. ed essere stati fatti agli stessi gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p.; - pertanto, avrebbero dovuto essere assunti in sede di incidente probatorio come "testimoni assistiti" con le garanzie previste dall'art. 197 bis c.p.p. e segnatamente con l'assistenza di un difensore; - quindi, l'assenza del difensore in sede di incidente probatorio ha reso inutilizzabili le dichiarazioni, come dedotto con l'appello; - il rigetto di detta eccezione difensiva da parte della Corte territoriale, basato sul contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 40517 del 2016, trascura che l'ipotesi prevista da detta pronuncia è diversa e parte da una premessa fattuale, secondo cui per i migranti le operazioni di salvataggio costituiscono un fatto del tutto imprevedibile, che non può essere generalizzata, dovendo di volta in volta essere accertata.

Il difensore si duole, inoltre, dell'illegittima acquisizione in sede dibattimentale ex art. 512 c.p.p., con la lettura davanti al Giudice di primo grado, delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. da Y.S., A.D. e M.A.A., nonostante la sopravvenuta irripetibilità delle stesse fosse assolutamente prevedibile già all'epoca della loro assunzione, trattandosi di soggetti privi di permesso di soggiorno e senza fissa dimora, come evidenziato dalla richiesta di incidente probatorio che riguardava gli stessi, per loro scelta sottrattisi all'esame in contraddittorio. Lamenta che la Corte di assise di appello si è limitata, a fronte di tale eccezione difensiva, all'affermazione, solo assertiva e priva di alcuna argomentazione giuridica, secondo cui i tempi dell'incidente probatorio sarebbero stati congrui e il P.m. avrebbe svolto correttamente le ricerche dei testimoni in vista della loro comparizione per l'incidente probatorio.

2.3 Con il terzo motivo di impugnazione si denuncia violazione di legge processuale per mancata assunzione di una prova decisiva (capi A, B, C e D).

Ci si duole che non sia stata disposta una prova decisiva sia dal primo Giudice che dalla Corte di assise di appello ex art. 603 c.p.p., quale la perizia circa la presenza sul cellulare sequestrato all'imputato di messaggi che lo stesso riferiva di aver ricevuto dagli organizzatori della traversata e nei quali costoro avrebbero richiesto il pagamento della quota dovuta dal medesimo per il viaggio. Messaggi, che, ove riscontrati, avrebbero dimostrato la qualità di semplice passeggero di T., al più coinvolto in alcuni compiti dagli scafisti, ma senza dubbio estraneo al contesto criminale associativo accertato nel processo.

2.4. Col quarto motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 110 e 416 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato associativo (capo A). Si rileva che la Corte di assise di appello, in sintonia con la prima Corte, finisce per confondere, sul piano strutturale, la figura del concorso di persone nel reato con la fattispecie plurisoggettiva necessaria di cui all'art. 416 c.p., facendo leva su elementi non significativi della necessaria affectio societatis (quali: a- il fatto che centinaia di migranti erano stati trasportati dai libici con numerose barche di piccole dimensioni sull'imbarcazione più grande, del cui equipaggio faceva parte T., che attendeva in alto mare, circostanza che presupponeva, secondo la Corte territoriale, un preventivato meccanismo organizzativo; b- la circostanza che all'arrivo con le piccole imbarcazioni i libici si erano intrattenuti con T. e che comunque i membri dell'equipaggio avevano mantenuto nel corso del viaggio i contatti con i loro referenti tramite telefono; c- il fatto che l'imputato, che svolgeva funzioni di motorista e meccanico di bordo, si occupava con piglio autoritario di curare la disciplina a bordo, assegnando i posti ai migranti ed assumendo atteggiamenti intimidatori, fino al punto di decidere di spingere in acqua migranti nel corso del naufragio).

2.4 Col quinto motivo di impugnazione si denuncia violazione degli artt. 84 e 586 c.p. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. b). Rileva il difensore che con l'appello era stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata riconosciuta l'esistenza di una progressione criminosa tra l'aggravante di cui al D.Lgs. cit., art. 12, comma 3, lett. b) summenzionato e il delitto di cui all'art. 586 c.p. (capo C), con conseguente assorbimento in quest'ultimo dell'aumento di pena irrogato per l'aggravante suddetta, pur rappresentando la morte di alcuni passeggeri contestata ai sensi dell'art. 586 c.p. uno sviluppo della situazione di pericolo dell'aggravante di cui al articolo, comma 3, lett. b). Evidenzia la difesa che detta aggravante è di natura oggettiva e non varia rispetto al numero di soggetti messi in pericolo; e, che, pertanto, non sembra corretta l'argomentazione della Corte territoriale, secondo cui non può operare il prospettato assorbimento riguardando la messa in pericolo della vita e dell'incolumità di cui a tale aggravante anche i soggetti sopravvissuti al naufragio, rispetto ai quali non opererebbe la norma di cui all'art. 586 c.p.. Ci si duole che la Corte territoriale così giunga all'assurda conclusione che sarebbe stata riconosciuta l'operatività della disposizione di cui all'art. 84 c.p. e dunque il trattamento di minor rigore connesso all'assorbimento della pena, solo ove fossero periti tutti i soggetti esposti a pericolo e, quindi, solo in presenza di una più grave lesione del bene giuridico tutelato.

Il difensore chiede, pertanto, alla luce di detti motivi, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con i motivi nuovi di ricorso, tempestivamente depositati, la difesa insiste sul primo motivo di impugnazione in relazione in particolare ai capi C) e D), ripercorrendo le argomentazioni relative al difetto di giurisdizione in ordine a detti reati e citando una recente pronuncia di questa Corte (n. 48250 del 2019 della Quinta Sezione), che chiarisce come la sentenza Duka avesse affermato in realtà la giurisdizione dello Stato italiano non sulla scorta di un mero rapporto di connessione tra reati, di per sé non spiegante effetto in materia di giurisdizione, ma perché i fatti in quella vicenda integravano gli estremi di una progressione criminosa, dal momento che le condotte degli imputati avevano avuto inizio nel territorio dello Stato ed il successivo abbordo mortale, pur verificatosi in alto mare e dunque fuori del territorio italiano, risultava tuttavia fisiologico e necessario sviluppo di esse.

Conclude, infine, per l'accoglimento dei motivi di gravame.

## Motivi della decisione

1. Il ricorso è nel complesso infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Il primo motivo di impugnazione e i motivi nuovi, che ad esso si ricollegano, sono infondati.

Invero, la sentenza di primo grado evidenzia che da un'annotazione di polizia giudiziaria acquisita col consenso delle parti risulta che: nell'ambito dell'operazione (OMISSIS) il (OMISSIS) alle 10.32 "era segnalata la presenza di 350 persone circa in acque internazionali..." a circa 150 miglia nautiche a sud di Lampedusa e 36 miglia nautiche a Nord dal porto di (OMISSIS) e a 6 miglia nautiche dalla posizione della nave collettore della Marina Militare italiana (OMISSIS), che si dirigeva verso la posizione indicata; - alle 11.06 era riscontrata la presenza di un barcone affondato e decine di persone in acqua o sulle zattere di salvataggio lanciate da elicottero accorso sulla scena, quindi venivano avviate le azioni di recupero riscontrandosi da subito la presenza di una decina di corpi in acqua senza vita.

La medesima sentenza premette che: - "è principio generale quello per cui ciascuno Stato esercita la propria giurisdizione quando il reato è commesso sul proprio territorio ovvero allorché è posto in essere su nave o aeromobile battente la propria bandiera"; - "inoltre l'art. 7 c.p. in tema di reati commessi in territorio straniero - tra le cinque categorie di reati commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, punibili secondo la legge penale italiana indica quelli (n. 5) per i quali "...convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

Entrambe le sentenze di merito fanno, poi, riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 a bordo di una imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare (Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, P.M. in proc. Hamada, Rv. 262542; in senso conforme Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, Iben Massaoud e altri, Rv. 263670).

La sentenza di primo grado specifica che "l'azione dei soccorritori che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio (peraltro doverosa tanto sulla scorta della Convenzione di Amburgo del 1979 quanto sulla scorta della Convenzione di Montego Bay del 1989, anche avuto contezza dell'illiceità del trasporto) è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 c.p. conseguente allo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale". La Corte territoriale sottolinea che "la circostanza che tale metodica comportamentale delle organizzazioni criminali sia ormai ampiamente conosciuta, ripetendosi in ogni circostanza nei medesimi termini, non sposta in alcun modo...i termini della questione" e che "non vi è ragione di ritenere superata la teoria dell'autore mediato...".

Entrambe le sentenze di merito ritengono la giurisdizione italiana anche per il reato di cui all'art. 416 c.p., trattandosi di associazione transnazionale, la cui attività ricade sotto la previsione dell'art. 7 c.p., n. 5, in forza dell'art. 15, comma 2, lett. c), che rinvia all'art. 5, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 12-15/12/2000, ratificata dall'Italia con la L. 16 marzo 2006, n. 146. Rileva in particolare la sentenza di primo grado che ci si trova di fronte

a una consorzeria criminale costituita e coordinata in Africa, ma diretta a produrre effetti in Italia, per la commissione di reati in materia di immigrazione e, quindi, ricadente nella previsione dell'art. 15, comma 2, lett. c) della suddetta Convenzione. La Corte territoriale specifica che tale normativa prevede espressamente la possibilità di esercitare la giurisdizione anche al di fuori del territorio dello Stato nei casi in cui siano accertate condotte di reato di tipo organizzativo finalizzate a commettere gravi reati nel territorio dello Stato che intende esercitare la giurisdizione, come nel caso in esame.

La Corte territoriale, infine, afferma la giurisdizione dello Stato italiano anche con riferimento al naufragio colposo e alla morte quale conseguenza di altro reato, "in forza della loro stretta connessione con quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come si è visto parzialmente commesso in territorio italiano, sia pure per il tramite dell'intervento dei soccorritori".

A fronte di tali argomentazioni, il difensore denuncia il difetto assoluto di giurisdizione in ordine a tutti i reati per cui si procede.

Rileva, al riguardo, sintetizzandosi le analitiche argomentazioni sopra riportate, che: - essendosi il delitto di favoreggiamento perfezionato prima dell'intervento dei soccorritori, non opererebbe la teoria del c.d. autore mediato e della scriminante dello stato di necessità affermata dalla giurisprudenza di legittimità; - inoltre, non sarebbe pertinente il richiamo operato dalla sentenza impugnata all'art. 15 Convenzione ONU per il delitto associativo (non avendo lo Stato italiano esercitato la "facoltà" di determinare la propria giurisdizione in relazione a reati commessi fuori del proprio territorio in vista di commettere un grave reato sul suo territorio), ovvero alla connessione per le altre due fattispecie (che varrebbe nell'ipotesi di esercizio del c.d. diritto di inseguimento da parte di unità navali italiane, diversa da quella in oggetto, in cui il naufragio e il decesso risultano avvenuti fuori delle acque territoriali prima dell'intervento dei soccorritori). A detto ultimo profilo si ricollegano i motivi nuovi. Peraltro, il ricorrente, con riguardo a detto profilo, osserva, entrando in contraddizione con quanto affermato in altre parti del ricorso e in netto contrasto con le evidenze probatorie sopra riportate che lo smentiscono, che si tratterebbe di delitti comuni colposi consumati interamente in territorio estero (acque libiche) da straniero ai danni di altri stranieri.

Le doglianze difensive sono infondate.

I reati, anche quelli di cui alle lett. C) e D) risultano, come premesso dalla stessa sentenza di primo grado, accertati nelle acque extraterritoriali. Il natante utilizzato nel trasporto dei migranti, poi affondato, era privo di bandiera.

Ebbene le Autorità italiane possono esercitare poteri coercitivi personali e reali nei confronti di chiunque si trova a bordo di nave non riconducibile ad alcuno Stato, anche quando l'imbarcazione è stata controllata esclusivamente in alto mare in acque internazionali, se il soggetto ha violato le leggi della Repubblica ed è assoggettato alla sua giurisdizione in base all'ordinamento interno e in conformità delle convenzioni internazionali (Sez. 1, n. 36052 del 23/05/2014, Arabi, Rv. 260040, che richiama le conformi sentenze non massimate nn. 36053, 36054, 36055 e 36056 del 2014).

Tale pronuncia risulta intervenuta in un procedimento cautelare conseguito al sequestro in acque internazionali di una nave non battente alcuna bandiera utilizzata per il trasporto di migranti irregolari verso le coste italiane e specificamente all'arresto in flagranza del suo equipaggio per reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di favoreggiamento, pluriaggravato, dell'immigrazione clandestina.

In motivazione si specifica con riguardo al profilo summenzionato quanto di seguito riportato.

"...Più in generale, di limitazione all'esercizio della giurisdizione penale in ragione di un problema di collocazione extraterritoriale dell'agente può discettarsi, in quanto detta collocazione lo assoggetti alla sovranità, e alla giurisdizione dunque, di altro Stato. Va esclusa, invece, la possibilità di evocare una sorta di libertà, o di esclusione, da qualsivoglia potere sovrano sul presupposto che la libertà dell'alto mare stia a significare che le acque extraterritoriali sono "terra di nessuno", da nessuna autorità raggiungibile, idonee ad assicurare l'impunità a chiunque, sol che navighi su nave non battente alcuna bandiera.

Come si è già osservato, la libertà dell'alto mare attiene al mutuo riconoscimento tra Stati di pari potestà e facoltà e alla connessa reciproca autolimitazione dei poteri e diritti sovrani: costituisce, in altri termini, criterio di regolazione collegato al principio par in parem non habet imperium.

Sicché l'assenza di un rapporto, tramite la nave, tra il navigante in alto mare e altro Stato, non consente al singolo in quanto tale di rivendicare alcuna generalizzata esclusione da ogni esercizio di tali diritti e poteri nei suoi confronti e rende, al contrario, costui soggetto senza limiti esterni alla potestà coercitiva e punitiva di qualsiasi Stato le cui leggi abbia violato e alla cui giurisdizione, in base all'ordinamento interno e in conformità alle norme convenzionali, è assoggettato".

Il caso in esame è simile a quello considerato dalla suddetta pronuncia, ricollegandosi l'accertamento delle attività delittuose oggetto di giudizio al salvataggio marittimo in acque internazionali di cittadini extracomunitari che si trovavano a bordo di natante privo di bandiera proveniente dalle coste nordafricane (al quale conseguiva lo sbarco in data (OMISSIS) presso il porto di (OMISSIS) dei 135 superstiti del naufragio e delle 45 salme che i soccorritori erano riusciti a recuperare).

E' evidente che l'intervento di una nave della Marina Militare italiana in acque extraterritoriali fuga ogni dubbio sulla giurisdizione italiana, rendendo l'imputato soggetto alla potestà coercitiva e punitiva del nostro Stato, le cui leggi ha violato e alla cui giurisdizione, in base all'ordinamento interno e in conformità alle norme convenzionali, è assoggettato.

Ne consegue che certa è la giurisdizione italiana per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per cui si procede, anche se si volesse ritenere, come sostenuto dalla difesa, e in contrasto con i principii ripetutamente affermati da questa Corte, che all'arrivo dei soccorritori si era già consumato il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per essere già stati compiuti "atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" degli stranieri.

E' appena il caso di rilevare, quindi, che la tesi difensiva confonde la nozione di "perfezionamento" del reato, con quella di consumazione, che si realizza, nei reati a formazione progressiva o a esecuzione prolungata, non già all'atto del primo momento sufficiente al perfezionamento della fattispecie delittuosa, ma quando l'evento lesivo, di pericolo o di danno, raggiunge la sua massima estensione.

E' altrettanto certa la giurisdizione italiana in relazione al delitto di associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina trattandosi di associazione transnazionale, la cui attività ricade sotto la previsione dell'art. 7 c.p., n. 5, che ne prevede la punizione secondo la legge italiana in forza dell'art. 15, comma 2, lett. c), che rinvia all'art. 5, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 12-15/12/2000, ratificata dall'Italia con la L. 16 marzo 2006, n. 146. Trattasi, invero, di "condotte di reato di tipo organizzativo finalizzate a commettere gravi reati" (delitti di favoreggiamento di immigrazione clandestina) nel territorio italiano, in relazione alle quali lo Stato italiano, con la legge di ratifica in ultimo menzionata, ha espresso la volontà di esercitare la propria giurisdizione (offrendo, peraltro, anche una definizione di reato transnazionale all'art. 3).

E', infine, certa, sempre alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 36052 del 23/05/2014 sopra ricordata, che vengono da questo Collegio pienamente condivisi, la giurisdizione italiana in relazione ai delitti di naufragio colposo e di morte come conseguenza non voluta dei delitti dolosi di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, a nulla rilevando che non vi sia una connessione qualificata dal c.d. diritto di inseguimento.

Quando, come nel caso di specie, i reati risultano commessi in acque extraterritoriali e in relazione ad un natante adibito al trasporto di stranieri non riconducibile ad alcuno Stato (che naufragando determinava la morte di molte delle persone trasportate), non può parlarsi, per quanto sopra evidenziato, di difetto di giurisdizione, proprio perchè non vi è giurisdizione di alcuno Stato, intesa come giurisdizione collegata alla sovranità territoriale, ma prevale quella dello Stato italiano - le cui leggi con detti reati risultano violate - quale Stato costiero intervenuto con la sua nave militare nelle acque extraterritoriali.

La sentenza menzionata al riguardo evidenzia che: - "alla sovranità, tradizionalmente legata alla concezione di Stato avente aspirazione universalistica ma di fatto territorialmente delimitato, accede anzitutto l'esercizio della giurisdizione quale potestà di ciascuno Stato di applicare le proprie leggi tendenzialmente nei confronti di chiunque, ma quantomeno nell'ambito del territorio oggetto della sua sovranità"; "anche la giurisdizione tende, dunque, all'universalità ma, per reciproco riconoscimento e autolimitazione dei diversi Stati sovrani, è di norma legata alle condizioni di non extraterritorialità della condotta e dell'agente, salve le eccezioni espressamente previste", tra cui, oltre alla possibilità di estradizione, quelle in materia di abbordaggio e di interventi in alto mare; - "l'abbordaggio e l'intervento in alto mare delle forze di polizia italiane e i provvedimenti, anche coercitivi, da costoro assunti traggono giustificazione e legittimazione - nell'obbligo previsto dall'art. 98 della CNUDM (Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982), di prestare assistenza alle persone in pericolo o in emergenza in alto mare; - nel disposto dell'art. 100, par. 1, comma d), CNUDM, in combinato con l'art. 91 della stessa Convenzione, che autorizza l'abbordaggio di navi che non battono alcuna bandiera, come quella che nel caso in esame trasportava i migranti illegali attraverso il Mediterraneo; - nell'art. 8, par. 2 e 7, del Protocollo contro il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, fatta a Palermo il 15/11/2000, che sviluppando e dando forma normativa all'analogia esistente tra il traffico di schiavi e la tratta degli esseri umani oggetto di immigrazioni irregolari (cfr. Rapporti Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù, UN Doc E/CN.4/Sub.2/1998/14, 6/7/1998, rec. 97; UN Doc E/CN.4/Sub.2/2004/36, 20/7/2004, rec. 19-31), e quindi espressamente estendendo il disposto dell'art. 100, par. 1, comma b), della CNUDM a proposito della facoltà di abbordaggio in caso di sospetto di traffico di schiavi, al traffico di migranti - autorizza gli Stati a intercettare e a prendere misure appropriate contro le navi che possono essere ragionevolmente sospettate di essere dedite al traffico illecito di migranti, che battano o no bandiera di altri paesi". Individua, in tal modo, anche le fonti normative, ratificate e in vigore nell'ordinamento italiano, che giustificano e legittimano gli interventi in alto mare delle forze di polizia italiane e la conseguente estensione della giurisdizione italiana in relazione a condotte extraterritoriali e a imputati stranieri.

1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale con riguardo alla censura, riproposta in questa sede, secondo cui sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese dai migranti escussi in sede di incidente probatorio ( M.I., F.A., N.A.H. e T.G.) senza l'assistenza di un difensore che sarebbe stata necessaria per la loro qualità di indagati di reato connesso, correttamente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627-02, secondo cui in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis - con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità - considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione (V. sent. n. 40518/16, non massimata). E altrettanto correttamente rileva che "alla luce di tali, condivisibili principi, nessun rilievo assume la circostanza che i migranti siano stati sentiti in assenza di difensore, non rivestendo costoro la posizione di indagati di reato connesso".

A fronte di tali argomentazioni, scève da vizi giuridici anzi conformi all'insegnamento di questa Corte in composizione qualificata, è evidente che sono infondati i rilievi difensivi, che insistono sulla qualità di indagati di un reato collegato, a norma dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), dei migranti, sulla necessità dell'assistenza di un difensore ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., comma 3, alla testimonianza dai suddetti resa in sede di incidente probatorio, e sull'impossibilità di generalizzare la premessa da cui muove la citata pronuncia delle Sezioni Unite, ossia dell'imprevedibilità da parte dei migranti del salvataggio.

La Corte territoriale, inoltre, quanto al profilo della legittimità della acquisizione, da parte del Collegio di primo grado, all'udienza del 17.10.17, delle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari, in sede di sommarie informazioni testimoniali, dai migranti Y.S., A.D. e M.A.A., poi non comparsi a rendere dichiarazioni nel richiedo incidente probatorio, e, quindi, dell'applicabilità nel caso specifico dell'art. 512 c.p.p., evidenzia che: - appare del tutto corretta tale acquisizione, in quanto sin dall'immediatezza l'ufficio di Procura competente, lungi dal rimanere inerte, si attivava perché i soggetti poi resisi irreperibili venissero sentiti nel contraddittorio delle parti, avendo con immediatezza avanzato richiesta di incidente probatorio già pochi giorni dopo lo sbarco e depositato successivamente la documentazione relativa al mancato rintraccio in occasione della convocazione per l'incidente probatorio non risultando presenti sul territorio nazionale nonostante le ricerche effettuate sulla banca dati SDI (analoga comunicazione circa il mancato censimento nella banca dati SDI e SIDET veniva fornita dalla Questura in relazione alla ricerca di costoro in occasione della citazione dibattimentale); - "nell'impossibilità di limitare d'autorità la libertà di movimento di soggetti non sottoposti ad alcun provvedimento limitativo della libertà personale, l'iniziativa posta in essere dal PM nella circostanza e le ricerche immediatamente attivate per il ritrovamento dei soggetti costituiscono attività idonee a dare atto del doveroso (ma infruttuoso) impegno per garantire il rispetto del contraddittorio nell'acquisizione della prova, a fronte del quale l'impossibilità di ripetizione dell'atto legittima, ex art. 512 c.p.p., l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese"; - "si deve reputare, pertanto, corretta la decisione della Corte di primo grado di acquisire ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese da tre migranti alla Polizia Giudiziaria nell'immediatezza dello sbarco, essendosi costoro resi irreperibili, rendendo vana la richiesta del PM che si procedesse ad acquisirne le dichiarazioni in sede di incidente probatorio".

Si tratta di argomentazioni non solo non manifestamente illogiche, ma che fanno corretta applicazione del disposto dell'art. 512 c.p.p. e dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte.

Secondo cui, invero: - la mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari (Sez. 3, n. 38342 del 25/06/2013 - dep. 18/09/2013, Limani, Rv. 256433); - l'art. 512 c.p.p., comma 1, trova applicazione anche quando risulti impossibile, per fatto non riconducibile alla parte processuale interessata, l'esame di persona chiamata a rendere dichiarazioni in sede di incidente probatorio (Sez. 1, n. 25356 del 05/04/2019 - dep. 07/06/2019, Ouled Wafi Ezzedine, Rv. 275847: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili, ai fini della prova dell'addebito mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette a procurare l'immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, le dichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irreperibili all'incidente probatorio fissato per la loro escussione, di cui il pubblico ministero aveva fatto richiesta venti giorni dopo lo sbarco, rilevando come la loro mancata comparizione costituisse, in prognosi postuma, un evento inatteso alla luce dei tempi celeri di convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri di accoglienza); - le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio in sede di indagini preliminari da soggetto divenuto successivamente irreperibile ed acquisite ex art. 512 c.p.p. hanno rilevanza probatoria a carattere secondario, con la conseguenza che non possono essere poste a fondamento della condanna in mancanza di altri elementi di prova, essendo necessario inquadrarle in un ambito più ampio nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante (Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018 - dep. 03/10/2018, Tropeano Cosimo, Rv. 274278; in senso conforme Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250199 e Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 - dep. 08/04/2016, N, Rv. 266602, che fanno leva sui principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU).

Nel caso in esame - prescindendo dall'ulteriore questione se sia necessaria per non poter acquisire dette dichiarazioni al dibattimento la specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 6, n. 57243 del 15/11/2017 - dep. 21/12/2017, Afif, Rv. 271713) ovvero la mera volontarietà dell'assenza del teste determinata da una qualsiasi libera scelta (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 - dep. 14/07/2011, D. F., Rv. 250198 e Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016 - dep. 23/01/2017, L R, Rv. 269055) - non solo la responsabilità penale non risulta fondata sulle sole sommarie informazioni testimoniali di cui si discute, essendovi anche le dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio di ben altri quattro migranti (che già costituiscono un sufficiente compendio probatorio) oltre ad ulteriori elementi di riscontro che saranno in seguito evidenziati, ma non era oggettivamente prevedibile un repentino allontanamento dei migranti come poi verificatosi. Con l'indubbia conseguenza di un'impossibilità imprevedibile di ripetizione delle dichiarazioni, slegata da una qualsiasi scelta volontaria dei dichiaranti neppure esternata (si veda sentenza di primo grado, laddove alle pagine 9 e 10 riporta l'ordinanza dibattimentale con cui era disposta l'acquisizione ex art. 512 c.p., nella cui parte finale si evidenzia l'insussistenza di elementi "per ritenere che l'allontanamento sia indotto da una scelta di sottrazione al dibattimento"), tale da giustificare la formazione della prova non in contraddittorio, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 5, come regolata dall'art. 512 c.p.p..

1.3. Infondato è, inoltre, il terzo motivo di impugnazione.

Invero, la Corte territoriale rigettava la richiesta di perizia formulata all'udienza del 4.02.19 dalla difesa dell'imputato, dopo avere preso atto della circostanza che la Polizia Scientifica aveva comunicato di non poter effettuare alcuna attività di estrapolazione di dati dal telefono cellulare di T., ritenendola per un verso irrilevante e per altro verso di impossibile espletamento, proprio per quanto segnalato da detta Polizia in merito alle condizioni di deterioramento dell'apparecchio telefonico (che neppure poteva essere più rimesso in funzione).

Sul punto, a pagina 16 e 17 della sentenza impugnata, la Corte territoriale evidenzia che: - "a prescindere dalla circostanza che l'accertamento non si sia rivelato possibile a causa del fatto che la polizia scientifica non sia riuscita neppure ad accendere il telefono in questione (probabilmente per copiose infiltrazioni di acqua marina), non può non osservarsi che le numerosissime testimonianze raccolte nel tempo circa le spaventose vessazioni poste in essere nei confronti dei migranti che richiedono di partire da parte delle organizzazioni

dei trafficanti, consentono pacificamente di affermare che a nessuno di costoro venga consentito di partire senza avere prima consegnato il dovuto, cioè - nella quasi totalità dei casi - tutto quanto in loro possesso"; - "è davvero fuori da ogni logica pensare che i trafficanti di esseri umani si affidino a telefonate a soggetti destinati a scomparire per ignote destinazioni per riscuotere i loro crediti, mentre - al contrario - il fatto che l'imputato fosse, per sua stessa ammissione, in continuo contatto con i membri dell'organizzazione durante il viaggio appare quale ulteriore dimostrazione dell'esistenza di un saldo legame derivante dalla comune attività e dall'eventuale necessità di regolare anche le spettanze dei diversi componenti del sodalizio".

Dette considerazioni vanno ad integrare le ampie argomentazioni delle sentenze sia di primo che di secondo grado sul ruolo svolto a bordo del natante dall'imputato, emerso dall'istruttoria di primo grado, e senza dubbio incompatibile con la qualità di mero passeggero (del resto la stessa difesa nel motivo non esclude un'estemporanea attribuzione di compiti al suddetto da parte degli scafisti).

Entrambe le sentenze, invero, evidenziano come le convergenti dichiarazioni dei cittadini extracomunitari sul fatto che l'imputato si era occupato della meccanica di bordo, aveva azionato la pompa di sentina, aveva assegnato i posti ai migranti, aveva dato loro istruzioni, aveva intimato con toni minacciosi di stare fermi e addirittura, allorché il natante aveva iniziato ad imbarcare acqua, aveva gettato in mare cinque migranti che chiedevano aiuto, trovino, altresì, ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal dirigente della Polizia di Stato - Sezione criminalità stranieri, I.G.. Questi, invero, riferiva che T. era stato trovato al momento dello sbarco in possesso di un telefono cellulare e di denaro di varie aree geografiche e di diversi tagli, che, peraltro, una volta sbarcato, aveva tentato di dividere con l'altro soggetto individuato come componente l'equipaggio, e che sia l'imputato che quest'ultimo erano stati trovati in buone condizioni fisiche a differenza degli altri occupanti dell'imbarcazione, che versavano in stato di grave debilitazione. Rilevano entrambe le sentenze come la circostanza che T. fosse l'unico cittadino siriano tra quelli superstiti avvalorati ulteriormente la bontà del riconoscimento fotografico dello stesso operato dai migranti, dopo averne descritto le fattezze fisiche certamente diverse sia per il colore della pelle che per la prestanza rispetto a quelle degli altri soggetti presenti sull'imbarcazione.

E' evidente, quindi, l'infondatezza del motivo, considerato che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

1.4. Inammissibile è, invece, il quarto motivo di ricorso, in quanto manifestamente infondato, non consentito, oltre che reiterativo e aspecifico.

Evidenzia, invero, la prima Corte, con riguardo alla partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso contestato, operante sia in Italia che in Sudan e in Libia, finalizzato alla commissione di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia, che "già l'evento (reato-fine) in questa sede accertato a carico del T. assume valenza dimostrativa con portata concludente, per le sue modalità e numero elevatissimo di migranti imbarcati, della sussistenza di un vincolo associativo posto a fondamento di quello che altro non rappresenta che uno dei molteplici viaggi organizzati dal sodalizio del quale l'imputato deve ritenersi partecipe". Rileva, in particolare, che: - i migranti F.A. e Te.Gh. descrivevano "un'organizzazione con ramificazioni in vari paesi del nordafrica in grado di intercettare un numero elevato di soggetti di varia provenienza desiderosi di allontanarsi dai loro paesi di origine, nella disponibilità di grandi strutture (capannoni) idonee alla ricezione di un numero elevato di persone, di mezzi pesanti di trasporto ed imbarcazioni di varie dimensioni, di personale addetto alla sorveglianza armata dei migranti, di un sofisticato sistema di pagamenti attraverso movimentazioni bancarie curate dai familiari dei migranti"; - è dunque ampiamente dimostrato il coinvolgimento del T. in detto sodalizio, tenuto conto dei suoi rapporti con i personaggi di nazionalità libica a capo dell'organizzazione che avevano fornito alla partenza le istruzioni necessarie per il viaggio.

La Corte territoriale rileva, poi, come sia emerso dalle dichiarazioni dei migranti escussi che: - le centinaia di migranti imbarcati erano state trasportate dai libici con numerose barche di piccole dimensioni sull'imbarcazione più grande del cui equipaggio faceva parte T. che aveva atteso in alto mare, circostanza che, secondo detta Corte, presupponeva un preventivato meccanismo organizzativo; - all'arrivo con le piccole imbarcazioni i libici si erano intrattenuti con T. e un altro dei componenti dell'equipaggio; - nel corso del viaggio tramite telefono i membri dell'equipaggio avevano mantenuto i contatti con i loro referenti. Osserva, quindi, che tali elementi, unitamente a quelli già sopra indicati, delineano "un consolidato e pregresso inserimento del soggetto in un contesto stabilmente dedito ad attività di siffatta natura, apparendo del tutto inverosimile che un'imbarcazione di grandi dimensioni dedita al trasporto di centinaia di soggetti potesse essere affidata in modo estemporaneo a neofiti di attività illegali, come peraltro dimostrato... dai medesimi atteggiamenti assunti dal T. nel corso del viaggio per come riferiti da alcuni dei migranti superstiti, che è certamente impossibile ascrivere ad iniziative di soggetto mai precedentemente coinvolto in attività di tal genere".

Tali essendo le argomentazioni dei Giudici del merito, scève da vizi logici e giuridici, oltre che conformi al dato normativo che si assume violato e all'interpretazione giurisprudenziale che ne viene offerta (si vedano: Sez. 1, n. 41098 del 15/07/2011, Racariu e altro, Rv. 251171, secondo cui la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata a procurare l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato può essere ritenuta anche in base alla commissione di un'unica ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, purché essa sia dimostrativa, con portata concludente, della sussistenza del vincolo associativo; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255914, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione

di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo, e in senso conforme - anche se con specifico riguardo ad associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione - Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013 - dep. 06/03/2014, Grasso, Rv. 259493 e Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo e altri, Rv. 269952), è evidente che i rilievi difensivi non solo sono manifestamente infondati, laddove denunciano una confusione tra l'istituto del concorso di persone e la fattispecie di cui all'art. 416 c.p., ma invitano, sotto lo schermo della violazione di legge e del vizio di motivazione, ad una mera rivalutazione degli elementi fattuali a fondamento della ritenuta partecipazione associativa, riproponendo le stesse censure precedentemente svolte, con cui la Corte territoriale e ancor prima la Corte di primo grado risultano essersi ampiamente confrontate.

1.4. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è, infine, il quinto motivo di impugnazione.

La difesa, già con l'appello e di nuovo in questa sede, contesta con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 il riconoscimento dell'aggravante di aver esposto a pericolo di vita i passeggeri, sostenendo l'assorbimento di detta aggravante nella fattispecie di cui all'art. 586 c.p., dal momento che la morte di un individuo quale conseguenza di altro delitto è, sul piano logico-fattuale, necessariamente ed imprescindibilmente preceduta da una situazione di pericolo; e quindi un rapporto di continenza tra le due norme.

Al riguardo la Corte territoriale osserva che "il rilievo non coglie nel segno giacchè è evidente che il trasporto nelle condizioni date abbia messo in pericolo la vita e l'incolumità anche dei soggetti sopravvissuti al naufragio rispetto ai quali ovviamente non opera la norma di cui all'art. 586 c.p."

A fronte di detta argomentazione non manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici, il ricorrente insiste sull'assorbimento invocato di un'aggravante consistente nell'esposizione delle persone trasportate a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità nel procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, riguardante nel caso in oggetto la messa in pericolo di oltre 300 trasportati, di cui soli 133 sopravvissuti, nell'evento morte di 45 persone, quale conseguenza non voluta dei delitti dolosi di associazione per delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reiterando una richiesta manifestamente infondata, considerata la non coincidenza tra detti elementi non solo giuridica, ma anche naturalistica.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di T. al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Cons. Dr. Di Giuro Gaetano, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020